



**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
XIV sezione civile- sezione fallimentare  
in composizione collegiale

composto dai magistrati:

dott. Antonino La Malfa	Presidente
dott. Angela Coluccio	giudice
dott. ssa Carmen Bifano	giudice rel./est.

**premesse**

-) che con ricorso depositato in data 14.07.2022 e pubblicato nel registro delle imprese in data 15.07.2022, HDG s.p.a. (C.F. e P. IVA : 02512920592), con sede legale in Roma, via della Case Rosse n. 23, ha presentato domanda di concordato preventivo con riserva *ex art. 161 co 6 l.f.* con richiesta di assegnazione “*dei termini massimi*” per il deposito della proposta e del piano, ovvero della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione *ex art. 182 bis l. fall*;

**considerato**

-) che dalle visure camerali la ricorrente risulta avere sede legale nel circondario del Tribunale di Roma e non emergono elementi per ritenere che la sede principale dell'impresa sia collocata altrove, onde quest'ufficio è territorialmente competente;

-) che *ex art. 161 co 5 l.f.* è stata data comunicazione del deposito del ricorso *ex art. 161 co 6 l.f.* per l'iscrizione nel Registro delle imprese e all'Ufficio del Pubblico Ministero;

-) che la ricorrente ha depositato il verbale notarile del 12.07.2022 da cui risulta la decisione di presentazione della domanda di concordato preventivo in esame *ex artt. 161 co 4 e 152 co 2 lett.b) e 3 l.f.* ( doc. 2) nonché i documenti prescritti dall'*art. 161 co 6 l.f.* , e precisamente i bilanci 2019, 2020 e 2021 ( doc. 3-5), l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti ( anche se quest'ultimo non perfettamente leggibile);

-) che i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sociali evidenziano il superamento dei requisiti dimensionali di cui all'*art. 1, 2° comma, l. fall.*, nonché la situazione di crisi in cui versa la società;

-) che non risultano pendenti istanze di fallimento;

**ritenuto dunque**

-) che sussistano i presupposti per la concessione del termine richiesto, il quale *ex art. 161 co 6 l.f.* “ *...e' compreso fra sessanta e centoventi giorni ...*”;

-) che l'esposta complessità dell'origine dell'ingente passività di natura erariale – oltre euro 13 milioni di euro- giustifichi l'assegnazione del termine di gg 120 per il deposito della proposta e del piano, ovvero della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione *ex art. 182 bis l. fall.*;

-)che è opportuno disporre la nomina di un Commissario giudiziale ai sensi dell'*art. 161, comma 6, l. fall.*;

-) che, inoltre, attesa la particolare natura del procedimento, è opportuno disporre il deposito della somma di € ...10.000,00 per il pagamento delle spese della presente procedura e, in particolare, di quelle necessarie per il pagamento del compenso al Commissario giudiziale;

P Q M

visto l'art. 161, commi 6 e 8, l. fall.;

ASSEGNA

alla ricorrente termine fino al ...12.12.2022 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione previsti dai commi secondo e terzo dell'art.161 l. fall., ovvero per la proposizione della domanda prevista dall'articolo 182 bis, primo comma, l. fall.;

NOMINA

Commissario giudiziale .l'avv. Barbara Sartori, la quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente compirà fino alla scadenza del termine come sopra assegnato, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l. fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

DISPONE

1. che, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, la ricorrente provveda al versamento su di un libretto bancario intestato alla società, e vincolato alla firma del giudice designato, la somma di € 10.000,00 che si presume necessaria per il pagamento delle spese di procedura;

2. che, entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e successivamente con cadenza mensile, la ricorrente provveda a depositare presso la cancelleria del Tribunale, trasmettendone copia al Commissario giudiziale:

- una relazione sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente relativa alla situazione finanziaria aggiornata dell'impresa;
- una relazione informativa ed esplicativa, anch' essa sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;
- l'estratto del libro giornale contenente le operazioni compiute dal deposito del ricorso;
- gli estratti conto relativi a tutti i conti correnti bancari intestati alla istante (ovvero sui quali esso ha appostate somme proprie e di cui ha la disponibilità anche indiretta) da cui risultino tutti i movimenti effettuati nel periodo;

#### DISPONE

che il Commissario giudiziale, esaminata la documentazione prodotta dalla società ovvero acquisiti gli elementi informativi ritenuti necessari, ove ravvisi la violazione degli obblighi di legge imposti all'istante, riferisca al Tribunale con motivata e sintetica relazione scritta;

AVVISA

1. che non possono essere compiuti, fino alla scadenza del suddetto termine, atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
2. che, senza la specifica autorizzazione del Tribunale, non possono essere effettuati pagamenti di crediti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato;
3. che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169 bis l. fall., e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182 quinquies l.fall.;
4. che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

MANDA

alla Cancelleria perché dia comunicazione del presente provvedimento all'istante ed al Pubblico Ministero, e provveda a trasmettere al Registro delle imprese, per la pubblicazione, la relazione sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente relativa alla situazione finanziaria aggiornata dell'impresa.

Roma, 26.07.2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria


Roma, il **29 LUG. 2022**

Il Cancelliere Esperto  
Giuseppe Fabrizio

Tribunale di Roma  
XIV sez civile – sezione fallimentare

Il Presidente

dott. Antonino La Malfa



est: dott. C. Bifano